

PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

REGOLAMENTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- 26 marzo 2001, n. 516

ECOLOGIA - Emanazione del regolamento delle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

che l'art. 32 punto 1 della Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" prevede che le Regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse;

che l'art. 32 punto 2 della Legge 394/91 prevede che i confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle Regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta;

che l'art. 34 punto 1 della Legge 394/91 istituisce il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

che con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 è stato istituito l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 3469 del 3 giugno 2000 sono state perimetrate le aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 5794 del 28.11.2000 "L. 6 Dicembre 1991 n. 394 art. 32 - Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Regolamento delle Aree Contigue già perimetrate con Delibera di Giunta Regionale n. 3469 del 3 giugno 2000. Con Allegati".

CONSIDERATO

che la legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999 ha attribuito al Presidente della Giunta Regionale la competenza ad emanare i regolamenti.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Ecologia nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo.

DECRETA

per le considerazioni in premessa che s'intendono qui per integralmente riportate, di

EMANARE

il "REGOLAMENTO DELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO", approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5794 del 28.11.2000, allegato 1, che forma parte integrante del presente Decreto.

Di trasmettere il presente Decreto, con unito il REGOLAMENTO alla CCARC ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 127/97.

Di inviare il presente atto per la relativa pubblicazione sul BURC ad avvenuta approvazione della CCARC.

26 marzo 2001

Bassolino

ALLEGATO
REGOLAMENTO DELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

Art. 1 - Obiettivi

Con il presente regolamento si intende promuovere in forma coordinata piani e programmi finalizzati ad assicurare la conservazione dei valori ambientali dell'area protetta, a disciplinare l'attività venatoria, la pesca, le attività estrattive e la tutela dell'ambiente nelle aree contigue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, delimitate dal provvedimento della Giunta Regionale n. 3469 del 3.6.2000 e nel rispetto del protocollo d'intesa con l'Assessorato Regionale Agricoltura Foreste Caccia e Pesca approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1206 del 23.2.2000.

Art. 2 - Finalità

Le aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano sono finalizzate a:

- assicurare la conservazione e la funzionalità strutturale ed ecosistemica delle risorse dell'area protetta e a migliorare la fruibilità e godimento del parco da parte dei visitatori, nonché le attività agro-silvo-pastorali con le finalità del Parco;
- disciplinare l'esercizio della caccia e della pesca in forma coordinata e controllata, riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua;
- disciplinare le attività estrattive e per la tutela dell'ambiente al fine di garantire ed assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta;
- disciplinare le altre attività suscettibili di interferire con il funzionamento strutturale ed ecosistemico dell'area protetta.

Art. 3 - Piani e programmi degli Enti

Nelle aree contigue gli Enti sovracomunali e gli enti interessati promuovono piani e programmi atti ad assicurare quanto previsto al precedente art. 2 per il miglioramento della vita socio-culturale ed economica delle collettività locali e a migliorare la fruibilità del parco dei visitatori, incentivando attività di servizio connesse alla fruizione dell'area protetta così come previsto al comma 1 dell'art. 14 della L. 394/91.

Art. 4 - Disciplina dell'attività venatoria

Nelle aree contigue è consentita l'attività venatoria ai soli cittadini residenti nei Comuni i cui territori siano compresi nel perimetro e nelle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

L'attività venatoria è disciplinata da apposito regolamento da redigere entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente a cura di un Comitato la cui convocazione, funzionamento e composizione segue quanto previsto per i Comitati di Gestione degli ATC ai sensi della L.R. 8/95 artt. 36 e 37, ampliato da un rappresentante dell'Ente Parco.

Il comitato di gestione, insediato presso la sede dell'Ente Parco, redige annualmente un piano delle immissioni faunistiche indicando le specie e le sottospecie da impiegare, le località e le quantità da immettere e le motivazioni scientifiche dell'intervento. Il Comitato, nel caso in cui la densità venatoria risultasse inferiore a quella media regionale, potrà adottare deroghe al comma 1, fino alla concorrenza della media suddetta. Il piano deve essere approvato dall'organismo di gestione dell'Area Protetta. Sino alla compilazione di detto piano sono vietate nelle aree contigue immissioni di fauna selvatica.

Secondo quanto previsto dall'art. 32 della L. 394/91, l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre con delibera di G.E., per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

Art. 4 bis - Disciplina della pesca

L'Amministrazione Provinciale redige annualmente un piano delle immissioni faunistiche indicando le specie e le sottospecie da impiegare, le località e le quantità da immettere e le motivazioni scientifiche dell'intervento.

Il piano deve essere approvato dall'organismo di gestione dell'Area Protetta. Sino alla compilazione di detto piano sono vietate nelle aree contigue immissioni di specie ittiche.

Art. 5 - Tutela dell'ambiente

La Regione, di concerto con l'Ente Parco sentite le Soprintendenze interessate, definisce vincoli, destinazioni specifiche e modalità di gestione per le zone individuate nel Piano del Parco relative a:

1. Difesa del suolo e gestione delle acque
2. Fascia Fluviale
3. Sistemi e sottosistemi ambientali
4. Emergenze naturalistiche (habitat particolari, monumenti naturali, ecc.)
5. Aree ed elementi di specifico interesse storico-culturale
- 5.1 siti archeologici ed ambiti geopaleontologici
- 5.2 centri storici e particolari sistemi insediativi
- 5.3 percorsi e viabilità storica e naturalistica
- 5.4 beni di specifico interesse storico -culturale-antropologico
6. Aree di recupero ambientale e paesistico

Art. 6 - Regime autorizzativo

Nelle aree e contigue sono soggette all'autorizzazione dell'Ente Parco sentito l'autorità di Bacino competente, con le modalità indicate dalle norme di salvaguardia allegate al DPR 5.6.95, in seguito secondo quanto previsto dal Piano del Parco, le seguenti opere:

1. apertura e ampliamento di nuove discariche di qualsiasi tipo. A tale scopo non è considerata attività di discarica il deposito di materiale inerte vagliato, anche se proveniente da risulta, per il recupero ambientale di cave dimesse e abbandonate secondo la L.R. 17/95;
2. apertura di nuove attività estrattive e ampliamento di nuove cave, in attesa del piano regolatore regionale delle cave;
3. il prelievo di inerti dalle aree demaniali fluviali,

L'attività di rimboscimento e di forestazione produttiva e protettiva potrà essere realizzata nel rispetto del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 1 del presente regolamento;

Nelle aree contigue è consentito:

1. restaurare il paesaggio in linea con i caratteri fisici e biologici del sottosistema ambientale, attivare il recupero spontaneo della vegetazione naturale nelle aree agricole abbandonate mediante interventi atti a favorire le popolazioni e le comunità pioniere successionali della serie di vegetazione autoctona (vegetazione naturale potenziale).
2. favorire il mantenimento e lo sviluppo delle aziende agricole locali mediante l'incentivazione delle colture tradizionali.

Nelle aree contigue non è mai consentito:

1. l'immissione di specie faunistiche o floristiche estranee alle zoocenosi e alle fitocenosi autoctone, comprese quelle interessate dai piani di cui agli art. 4 e 4bis, nonché l'introduzione di piante appartenenti a specie autoctone ma geneticamente modificate nonché di parti di esse come elencate nell'art. 2 della Dir. 199/105/CE.
2. La coltivazione di piante geneticamente modificate o l'introduzione di semi e parti di pianta che possono potenzialmente riprodursi.

Nell'intero perimetro delle aree contigue sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui agli allegati A e B del DPR 12/4/96, con soglie dimensionali ridotte del 50%.

I contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale sono quelli indicati negli artt. 5-10 e relativi allegati del DPR 12/4/96.

Per le zone ricadenti nei SIC e nelle ZPS si attua quanto previsto dal DPR 357/97.

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 31

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto P.C.R. n° 100 del 26 maggio 2000, con il quale, in esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione n° 2106 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella Seduta dell'11 aprile 2000, è stato attribuito alla sig.ra RUGGIERO ROSARIA, nata il 9/12/1957, il trattamento economico relativo al V° livello funzionale con decorrenza giuridica 1° ottobre 1990 ed economica 1° luglio 1993;

RILEVATO che per mero errore materiale sono stati revocati i Decreti P.C.R. n° 84 del 8/6/1995; n° 134 del 15/6/1995; n° 138 del 26/11/1996 e n° 279 del 5/8/1997 anziché i Decreti P.C.R. n° 85 del 8/6/1995, n° 44 del 23/9/1996 registrato il 4/10/1996; n° 80 del 26/11/1996 e n° 240 del 5/8/1997;

RITENUTO di dover provvedere a rettificare i Decreti P.C.R. revocati;

DECRETA

- di revocare, a rettifica del precedente Decreto P.C.R. n° 100 del 26 maggio 2000 emesso nei confronti della dipendente sig.ra RUGGIERO ROSARIA, nata il 9/12/1957, i Decreti P.C.R. n° 85 del 8/6/1995; n° 44 del 23/9/1996 registrato il 4/10/1996; n° 80 del 26/11/1996 e n° 240 del 5/8/1997;

- di incaricare il "Settore Amministrazione, Contabilità e Gestione del Personale" ad espletare tutti gli adempimenti conseguenziali.

2 maggio 2001

Dott. Domenico Zinzi

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 32

IL PRESIDENTE

Premesso

che con Decreto n. 26 del 9 aprile 2001 al dipendente Dott. Antonio Morra, Cat. D) sono state attribuite le mansioni superiori di Dirigente, e nel contempo, è stato investito della responsabilità della struttura del Co.Re.Rat.;

Considerato

che tale Decreto prevedeva l'assegnazione di dette mansioni per un periodo di mesi uno, eventualmente prorogabile;

Dato atto

della necessità di portare a compimento i procedimenti istruiti dalla surrichiamata Struttura, relativi all'assegnazione di fondi all'emittenza privata durante la campagna elettorale;

Tenuto conto

che l'assegnazione di mansioni superiori può, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 29/93, avere la durata di mesi sei;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di garantire il buon fine dei procedimenti istruiti, prevedibilmente da portare a compimento entro la fine del mese di giugno del corrente anno;

Vista la L.R. 19/91

Visto l'articolo 56 del D.L.vo 29/93

Visto l'articolo 8 del CCNL

Visto l'articolo 30 dello Statuto

DECRETA

- di prorogare l'attribuzione delle mansioni superiori al Dott. Morra Antonio, Cat. D), fino al 30 giugno 2001 ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 29/93, con la relativa attribuzione della Struttura di supporto al Co.Re.Rat. di cui all'articolo 9 della L.R. 19/1991

- che tale incarico non è ulteriormente prorogabile con atto monocratico oltre il termine su indicato

- di sottoporre a ratifica dell'Ufficio di Presidenza il presente provvedimento nel corso della prossima seduta;

- di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza al Presidente del Co.Re.Rat ed al Settore Amministrazione e